

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*» (1245), d'iniziativa del senatore Bernardi e di altri senatori

«Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale» (1388), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

**(Discussione e approvazione in un testo unificato) (1)**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>
ANDÒ (DC) .....	7
COLETTA (PRI) .....	7
CURCI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .....	6, 8
IANNIELLO, <i>relatore alla Commissione</i> .....	4
MARNIGA (PSI) .....	7
VISCONTI (PCI) .....	6, 8

«Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera» (1372), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (2)**

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 3	
COLETTA (PRI) .....	3
VISCONTI (PCI) .....	3

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi»

(2) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599»

*I lavori hanno inizio alle ore 10,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera» (1372), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera», d'iniziativa dei senatori Onorato ed altri.

In assenza del senatore Bernardi, svolgerò io la funzione di relatore.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 14 dicembre scorso.

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore volti a modificare la disciplina vigente di cui alla legge n. 599 del 1966 e, di conseguenza, il titolo del disegno di legge al nostro esame.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche alle isole di La Maddalena e di Caprera, indipendentemente dalla lunghezza della rete stradale extra urbana.

Il relatore, senatore Bernardi, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

#### Art. 1.

«Al primo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente le limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole, la cifra: "20" è sostituita dalla seguente: "50"».

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599».

COLETTA. Il Gruppo repubblicano è favorevole.

VISCONTI. Il Gruppo comunista è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il relatore, senatore Bernardi, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599».

VISCONTI. Il Gruppo comunista esprime parere favorevole su questo emendamento.

COLETTA. Anche il Gruppo repubblicano esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore sostitutivo del titolo del provvedimento.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

«Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*» (1245), d'iniziativa del senatore Bernardi e di altri senatori

«Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale» (1388), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori  
(Discussione e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*», d'iniziativa dei

---

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, assume il seguente titolo: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi».

senatori Bernardi, Genovese, Chimenti, Montresori, Pulli, Nieddu, Sartori, Donato, Tani, Coviello, Zangara, Salerno, Busseti, Murmura, Giagu Demartini, Perugini e Pinto, e «Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale», d'iniziativa dei senatori Senesi, Visconti, Lotti e Gianotti.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati congiuntamente in sede referente dalla nostra Commissione che, il 22 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo il dibattito nella nuova sede.

Ricordo che sempre nella seduta del 22 novembre scorso il relatore ha presentato ed illustrato una bozza di testo unificato dei due provvedimenti.

Prego quindi il relatore, senatore Ianniello, di riassumere i termini del dibattito.

IANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esaminare ed, eventualmente, ad approvare il testo unificato dei due disegni di legge nn. 1245 e 1388 d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Bernardi ed altri, e Senesi ed altri, così come proposto, in sede referente, nella seduta del 22 novembre 1989.

Il nuovo testo rispecchia fedelmente i contenuti dei due provvedimenti originari e si compone di un solo articolo, diviso in quattro commi.

Il primo comma si propone, sostanzialmente, di trasferire in una norma legislativa le disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 27 maggio 1982 e del 27 febbraio 1985, le quali tendono ad esonerare dall'obbligo dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 10 del codice della strada il trasporto di veicoli mediante autoveicoli aventi attrezzature specifiche permanenti, la cui dimensione ecceda di metri 0,20 in altezza e del 12 per cento in lunghezza i limiti fissati dall'articolo 32 di tale codice, nonché il trasporto di *containers* con veicoli eccedenti di metri 0,30 in altezza il limite previsto dal citato articolo 32.

Il secondo comma è volto a disciplinare con maggiore chiarezza ed efficacia la circolazione di veicoli con carico eccezionale, adibiti al trasporto di monoblocchi di pietra pregiata o di componenti indivisibili per la costruzione di opere pubbliche ed edili e, infine, di prodotti siderurgici ed industriali, sollevando tali veicoli dall'obbligo della scorta della polizia stradale.

Il terzo comma rappresenta una conseguenza ovvia del precedente comma 1, in quanto introduce un'eccezione ai requisiti dimensionali del complesso veicolare dei traini con rimorchio o semirimorchio pari a quella prevista per i veicoli adibiti a trasporti di veicoli e di *containers*.

Il quarto comma, infine, dispone i limiti minimi di carreggiata e di altezza della rete autostradale e stradale in cui è consentito il transito dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e/o di *containers*, fissando altresì le sanzioni per i responsabili di infrazioni alle nuove disposizioni previste dal provvedimento.

Come è possibile rilevare, la nuova norma si è resa necessaria, innanzitutto, per le notevoli difficoltà e per la mancanza di uniformità interpretativa verificatesi in sede di applicazione dei citati decreti ministeriali del 27 maggio 1982 e 27 febbraio 1985: basti considerare in proposito il rilevante contenzioso formatosi.

Ma fondamentale essa è volta ad assicurare la maggiore economicità possibile al nostro servizio di trasporto, pur nel rispetto rigoroso della massima sicurezza della circolazione; all'aggiornamento del concetto di «cosa indivisibile» sia con riferimento a determinati specifici prodotti od elementi, sia in rapporto al trasporto dei *containers*, le cui dimensioni sono *isostandard*, in quanto determinate da convenzioni internazionali; a rendere concorrenziali i nostri servizi di trasporto, eliminando la disparità di trattamento e uniformando agli orientamenti comunitari la disciplina in materia. La Francia e la Germania, oltre la Svizzera, hanno, infatti, da tempo introdotto i criteri contenuti nel presente provvedimento, creando così una condizione di disparità a danno dei nostri trasportatori.

Invito quindi i colleghi a votare il provvedimento, nella considerazione che gli elementi positivi in esso contenuti sono stati già unanimemente apprezzati da tutto lo schieramento politico presente.

Sottopongo inoltre al Governo la richiesta prospettata in sede di discussione generale di farci conoscere le valutazioni dei vari gestori del sistema stradale ed autostradale.

Devo poi aggiungere che il testo è stato unificato, ma rispecchia fedelmente i due disegni di legge originari presentati dai senatori Bernardi ed altri e Senesi ed altri e non sono stati presentati emendamenti; però mi è pervenuto ieri un testo proposto dall'ANCE riferito ai cosiddetti mezzi d'opera, cioè quei veicoli speciali autorizzati dalla Motorizzazione civile a trasportare da un cantiere all'altro alcuni oggetti o elementi eccezionali o parti di fabbricato che vengono posti in opera. Attualmente questi mezzi, che consumano il manto stradale in modo particolare, hanno bisogno per ogni trasporto che fanno di avere un'apposita autorizzazione che consenta loro di circolare per il percorso indicato, ma consente anche all'erario di incamerare una somma valutata intorno ai 7 miliardi all'anno che vengono poi distribuiti in proporzione alle regioni e all'ANAS. Si propone, quindi, in sostituzione di questo tipo di organizzazione, di emettere un nuovo disco (come quello della tassa in concessione per la circolazione stradale) di importo pari al 50 per cento della tassa stessa che, secondo la valutazione dei proponenti, darebbe un gettito di circa 20 miliardi all'anno per l'erario da ripartire con gli stessi criteri tra regioni ed ANAS rispetto agli attuali 7 miliardi riscossi.

Questa iniziativa mi sembra apprezzabile perchè comunque snellirebbe le procedure e renderebbe più agevole il traffico di questi mezzi d'opera così definiti dalla Motorizzazione civile. Il problema è che noi dobbiamo innanzi tutto verificare quanto sia coerente questa novità introdotta eventualmente nel nostro paese rispetto alla regolamentazione esistente negli altri paesi. In secondo luogo dobbiamo pensare che in ogni caso dovremmo continuare a mantenere in piedi l'attuale organizzazione del prezzo a parcella, come si dice, perchè i mezzi che

vengono dall'estero, che non hanno lo stesso meccanismo del dischetto aggiuntivo, evidentemente devono pagare, per percorsi prestabiliti, la relativa tassa o, se volete, il relativo pedaggio.

E allora, siccome si tratta di un articolato molto complesso, in attesa di verificare queste perplessità che mi vengono *d'emblée* (ce ne possono essere anche altre, intendiamoci), non prenderei in considerazione questo emendamento, salvo farlo diventare un'apposita iniziativa legislativa separata (e sono pronto anche a sottoscriverla, insieme con i colleghi, ovviamente, che fossero disponibili) dopo aver raccolto gli elementi di valutazione di cui oggi non disponiamo.

Quindi, ripeto, queste ipotesi di emendamenti (ci vorrebbe chi li facesse propri, perchè certo l'ANCE non può presentare emendamenti) potrebbe costituire oggetto di un'apposita iniziativa legislativa che potremmo esaminare in un secondo tempo, anche perchè, nel caso lo recepissimo, oggi ciò comporterebbe il suo invio alle Commissioni competenti per i pareri, intralciando la conclusione dell'*iter* del provvedimento, che potrebbe invece essere approvato questa mattina stessa.

Per completezza devo infine dichiarare che il titolo dei due provvedimenti unificati dovrebbe essere ovviamente omogeneizzato al nuovo testo e, anzichè parlare, come dicono i due attuali titoli, di «Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale» o di «Norme sul trasporto di veicoli e di *containers*», io formalizzerei la proposta di un unico titolo che, grosso modo, potrebbe essere il seguente: «Modifiche agli articoli 32 e 33 del codice della strada».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianniello per la sua esposizione.

Ricordo che i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> sono favorevoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole sul testo unificato che è stato proposto, in linea anche con quanto già dichiarato nell'ultima seduta a cui abbiamo partecipato.

Rispetto all'introduzione dell'emendamento non formalizzato proposto dall'ANCE - di cui si prende atto - il Governo condivide l'opinione del relatore, cioè che l'argomento introduce una riflessione che è sicuramente degna di essere fatta, soprattutto per quello che attiene all'aspetto dell'attraversamento delle frontiere e, quindi, al risvolto internazionale di questa nuova modalità che pure apporterebbe dei vantaggi, così come il relatore ha precisato. Concorda altresì col relatore sulla necessità di tenere questa proposta distinta dal provvedimento, su cui ribadisce il voto favorevole. D'altro canto, in questo voto favorevole, espresso con largo convincimento, non può non esserci un giudizio positivo anche per i risvolti rispetto ai gestori delle autostrade a cui ha fatto riferimento il relatore chiedendo un'opinione in proposito.

VISCONTI. Nel ringraziare il relatore per il pregevole lavoro svolto, desidero dire che il Gruppo comunista è favorevole alla sua proposta di

approvare il testo unificato, come pure è favorevole alla proposta di non mettere in discussione ancora una volta il testo introducendo una norma che andrebbe indubbiamente rivista per quanto riguarda carichi che interessano il settore dell'edilizia, ma non certo in questa sede.

ANDÒ. Anche il Gruppo democristiano concorda con le indicazioni fornite brillantemente dal relatore.

MARNIGA. Il Gruppo socialista condivide la posizione del relatore.

COLETTA. Il Gruppo repubblicano è favorevole al testo unificato che è stato proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Non facendosi osservazioni, verrà preso a base il testo unificato proposto. Do lettura dell'articolo unico di tale testo:

#### Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Non sono considerati trasporti eccezionali:

a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'articolo 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;

b) il trasporto di *containers* qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'articolo 32».

2. Dopo il nono comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impiego di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e

108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

- a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
- b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonchè edili;
- c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* e laminati grezzi».

3. Alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di *containers* di cui al terzo comma dell'articolo 10».

4. Dopo l'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis. - (*Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers*). - 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 centimetri.

2. I veicoli adibiti al trasporto di *containers* di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000».

Prima di passare alla votazione dell'articolo unico, c'è il problema del titolo del disegno di legge che dovrebbe essere modificato.

VISCONTI. Io suggerirei il seguente nuovo titolo: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi», perchè non si tratta più specificamente di carichi eccezionali o di *containers*.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole al titolo proposto dal senatore Visconti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Visconti tendente a sostituire i titoli dei disegni di legge in discussione con il seguente: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi».

**È approvato.**



Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 1245 e 138 nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI